

FAQ SULL'INTRODUZIONE DEL COSIDDETTO GREEN PASS RAFFORZATO

- 1. L'azione di controllo del Dirigente scolastico deve essere attivata a partire dal 15 dicembre 2021? In attesa che il dipendente fornisca la documentazione prevista, il personale ha comunque accesso ai locali scolastici?**

Sì, in via transitoria e limitatamente al breve periodo (5 giorni) concesso per la presentazione della documentazione, il personale può continuare a svolgere il proprio lavoro alle attuali condizioni ovvero assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde (eventualmente ottenuta anche mediante tampone).

- 2. I genitori, i fornitori e il personale esterno continuano ad accedere ai locali scolastici anche con il green pass derivante da tampone?**

Sì, il personale esterno accede ai locali scolastici nel rispetto delle norme previste dall'art.9-ter.1 (Possesso ed esibizione del Green Pass, comunque ottenuto).

- 3. Come gestire la situazione del personale che si vaccinerà per la prima volta tra il 2 dicembre e il 15 dicembre, considerando che per la prima dose la certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva? Sarà sufficiente la certificazione di avvenuta vaccinazione?**

L'obbligo vaccinale entra in vigore, per il personale scolastico, a partire dal 15 dicembre. Qualora, a tale data, non risulti documentazione a supporto dell'adempimento dell'obbligo vaccinale (o dell'esenzione ovvero della prenotazione della vaccinazione), il Dirigente scolastico invita l'interessato a produrre entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito uno fra i seguenti documenti:

- la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

La nota 1889/2021 precauzionalmente ritiene che, nei 5 giorni indicati e in via transitoria, il personale continui a svolgere la propria attività alle attuali condizioni, cioè anche assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde (anche ottenuta con il tampone). Alla scadenza dei cinque giorni in caso di mancata produzione della documentazione si attiva immediatamente la procedura di sospensione dal servizio. Anche nel caso in cui il lavoratore abbia presentato, nei cinque giorni, la documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, sino alla somministrazione del vaccino potrà continuare a svolgere la propria attività alle attuali condizioni (esibizione GP anche da tampone). In questo caso il Dirigente scolastico invita detto personale a trasmettere entro tre giorni dalla somministrazione l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale.

- 4. È possibile procedere alla sostituzione del personale sospeso?**

La nota 1889/2021 prevede che "per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente".



- 5. A partire dal 15 dicembre 2021, il rispetto dell’obbligo vaccinale costituisce un prerequisito per il conferimento di contratti di supplenza? Oppure si ritiene che al momento dell’individuazione del personale a tempo determinato debbano essere attivate le ordinarie procedure previste dal DL 176/2021? Nel caso di supplenza di lunghezza inferiore a quella relativa alla tempistica per la verifica dell’obbligo vaccinale (potenzialmente 20 giorni), la procedura viene nuovamente attivata alla successiva individuazione?**

La nota 1889/2021 specifica: *“Con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 1115, dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato. [...] Poiché l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver **previamente** adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.”*

- 6. Fino a quando sono valide le certificazioni di esenzione alla vaccinazione?**

La circolare 53922 del 25/11/2021 del Ministero della Salute, avente ad oggetto la proroga delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 ha disposto che le certificazioni già rilasciate sono valide fino al 31 dicembre 2021.

- 7. Il periodo di sospensione delle lezioni per le vacanze di Natale sospende l’obbligo vaccinale?**

Il personale scolastico, durante il periodo di sospensione delle lezioni, è considerato in servizio a tutti gli effetti e disponibile a partecipare ad eventuali attività deliberate. Pertanto l’obbligo vaccinale non è sospeso.

- 8. Il richiamo per la terza dose entro quanto tempo deve essere effettuato?**

Il decreto-legge dispone che dal 15 dicembre 2021 la somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 (come modificato dal comma 1 art 3 D.L 172/2021 che riduce da 12 a 9 mesi la durata della certificazione verde a decorrere dal completamento del ciclo vaccinale primario).

- 9. Come si adempie all’obbligo vaccinale?**

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, entro il periodo di validità della certificazione verde.